

ACCORDO DI COLLABORAZIONE ai sensi dell'art. 5, comma 6 del d. lgs. 50/2016 per la realizzazione dell'investimento Missione Componente Missione 5 "Inclusione e coesione" Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", Linea d'investimento 1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità,

TRA

Il Servizio Sociale dei Comuni, Ambito Territoriale del Friuli Centrale Ente Gestore Comune di Udine (codice fiscale Ente 00168650307), rappresentato dalla Dirigente del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito territoriale Friuli Centrale, dott.ssa Nicoletta Stradi;

E

L'Azienda sanitaria Friuli Centrale (codice fiscale 02985660303) rappresentata dal Direttore Generale dell'ASUFC dott. Dennis Caporale, dal Coordinatore Socio Sanitario dell'ASUFC dott. Nicola Turello, dal Direttore del Distretto Sanitario di Udine dott.ssa Mara Pellizzari;

E

il Consorzio per l'Assistenza Medico Psico-Pedagogica di seguito indicato come CAMPP (C.F. 00662840305) rappresentato dal Direttore del Consorzio per l'Assistenza Medico Psico-Pedagogica, dott. Roberto ORLICH, tenuto conto di quanto previsto all'art.17 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 16 relativa a "Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia" che prevede che entro il 31/12/2023 venga definito un atto di intesa tra l'Azienda Sanitaria Universitaria "Friuli Centrale" e la Conferenza dei Sindaci, anche con la partecipazione degli enti e soggetti gestori di servizi per le persone con disabilità, tra cui anche il Servizio di Integrazione Lavorativa del Consorzio, per il passaggio della titolarità delle funzioni in materia di disabilità all'Azienda sanitaria dal 01/01/2024;

Di seguito indicate anche come "le parti":

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ss.mm.ii. recante "Codice dei contratti pubblici";

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti

amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce lo strumento di recupero e resilienza (regolamento RRF) con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";

VISTO il "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" (di seguito anche "PNRR" o "Piano") presentato alla Commissione in data 30 giugno 2021 e valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTO il Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge di conversione del 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e nello specifico, l'articolo 8, del suddetto decreto-legge n. 31 maggio 2021, n. 77, ai sensi del quale ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

VISTO il Decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del concernente l'istituzione dell'Unità di Missione dell'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del citato Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target e ss.mm.ii.;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

TENUTO CONTO che ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

VISTA la Missione 5, Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", - Linea d'investimento 1.2 "Percorsi di autonomia per persone con disabilità", incluso nel Piano nazionale di ripresa e resilienza del costo complessivo di euro €476.666,65 che prevede;

VISTO il decreto di assegnazione delle risorse ai soggetti attuatori per ciascun progetto oggetto di finanziamento a valere sull'avviso/legge di finanziamento;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/852 che, all'articolo 17, definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione (UE) 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

VISTO il decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";

VISTO l'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next/ Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO l'articolo 6 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di conversione del 29 luglio 2021, n. 108, ai sensi del quale sono attribuiti al Servizio centrale per il PNRR, quale punto di contatto nazionale per la Commissione europea ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, funzioni di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;

VISTA la Circolare RGS del 14 ottobre 2021, n. 21 recante: "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR" e relativi allegati;

RITENUTO di poter conseguire le finalità dell'Investimento /Sub investimento mediante la sottoscrizione di un accordo che disciplini lo svolgimento in collaborazione delle attività di interesse comune e che includa la chiara ripartizione delle responsabilità ed obblighi connessi alla gestione, controllo, rendicontazione in adempimento a quanto prescritto dalla regolamentazione comunitaria di riferimento e Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di conversione del 29 luglio 2021, n. 108, e secondo il Sistema di gestione e controllo del PNRR e delegando all'Ente Capofila anche le funzioni di monitoraggio, controllo e rendicontazione delle

spese e milestone e target, mantenendo in capo all'Ente Capofila gli interventi PNRR, il ruolo di punto unico di contatto con il Servizio centrale per il PNRR e la responsabilità in tema di supervisione complessiva dell'intervento;

CONSIDERATO quanto definito dall'ANAC con delibera n. 567 del 31 maggio 2017, allorquando afferma che "(...) /a disciplina dettata dal citato art. 5, comma 6, del d.lgs. 50/2016, indica in maniera tassativa i limiti entro i quali detti accordi possono essere conclusi, affinché possa ritenersi legittima l'esenzione dal Codice. Si stabilisce che la cooperazione deve essere finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni agli enti interessati e che la stessa deve essere retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico" e che "La norma contempla, quindi, una specifica disciplina degli accordi tra soggetti pubblici, quale istituto già previsto in passato e in linea generale dall'art. 15 della l. 241/1990, ai sensi del quale «anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune». Si tratta, come è evidente, di un modello convenzionale di svolgimento delle pubbliche funzioni, finalizzato alla collaborazione tra amministrazioni pubbliche."

CONSIDERATO, pertanto, che il fine perseguito è un interesse di natura puramente pubblica a beneficio e vantaggio della collettività, che dall'accordo tra le parti discende una reale divisione di compiti e responsabilità in relazione alle rispettive funzioni istituzionali e che pertanto le Amministrazioni forniranno il proprio rispettivo contributo;

CONSIDERATO, nello specifico, che rappresenta interesse comune delle parti collaborare in funzione della realizzazione del PNRR e che la collaborazione tra le parti risulta essere lo strumento più idoneo per il perseguimento dei reciproci fini istituzionali e, in particolare, per la realizzazione del Progetto che richiede un supporto mirato così come sancito dalle diverse disposizioni sopra riportate;

CONSIDERATO, altresì, che il l'Investimento/Sub investimento è realizzato con le reciproche risorse interne portatrici di competenze e che le conseguenti movimentazioni finanziarie costituiscono ristoro delle eventuali spese effettivamente sostenute per le attività svolte, essendo escluso il pagamento di un corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti per attivare un accordo di collaborazione tra Enti Pubblici, ai sensi dell'articolo 5, commi 6 e 7, del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nel rispetto delle vigenti normative e della giurisprudenza consolidata e che si rende necessario, pertanto, disciplinare gli aspetti operativi ed economico-finanziari della collaborazione di cui trattasi;

TENUTO CONTO che l'Ente Capofila ha presentato domanda di ammissione al finanziamento dei progetti relativi alla Missione 5 - componente 2 - del PNRR in data 24.3.2022 e che con Decreto Ministeriale n.98 del 9.5.2022 sono state approvate le liste degli ATS ammessi a finanziamento e che il Comune di Udine, Ente gestore del SSC Ambito Territoriale "Friuli Centrale", è stato ammesso a tutte le Linee finanziarie per le quali ha presentato domanda di finanziamento sia come Ente capofila sia in partenariato con altri Ambiti territoriali

CONSIDERATO che, come previsto dall'Avviso 1/2022, la scheda progetto, il piano finanziario e il cronoprogramma, allegato al presente Accordo per farne parte integrante e sostanziale, relativi alla Linea di Investimento 1.2 sono stati caricati dall'Ambito Friuli Centrale sull'apposita Piattaforma gestionale;

CONSIDERATO che in data 10.8.2022 è stata comunicata l'approvazione del progetto dell'Ambito Friuli Centrale e che, in data 25.8.2022, è stata sottoscritta la convenzione tra Unità di Missione PNRR, Direzione Generale Lotta alla Povertà del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e ATS «Friuli Centrale»;

CONSIDERATO che, come previsto dall'Avviso 1/2022, sono state inviate al Ministero la comunicazione relativa la Dichiarazione di Inizio Attività con decorrenza 21.9.2022 e la dichiarazione di sottoscrizione dei progetti datati 12.12.2022;

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue

Articolo 1

PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e si intendono integralmente richiamate.

Articolo 2

OGGETTO

1. Oggetto del presente accordo è la realizzazione di una collaborazione nell'ambito delle attività previste per la realizzazione dell'Investimento Missione Componente Missione 5 "Inclusione e coesione" **Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale"**, Linea d'investimento 1.2 **"Percorsi di autonomia per persone con disabilità"**, codice CUP C94H22000110006 €476.666,65

2. Nello specifico, le parti, per quanto di loro competenza, collaborano per definite indirizzi strategici, metodologie e strumenti funzionali a:

- rafforzare l'Equipe per multi professionale permanente (definizione ruoli, compiti, funzioni, soggetti relativamente alla valutazione, definizione e attuazione degli interventi collegati al progetto)
- realizzare un percorso formativo di approfondimento e consolidamento per dotare le equipe delle competenze utili e necessarie riposizionando risorse e linguaggi, approfondendo il tema della valutazione multi professionale, della progettazione individualizzata e del budget di salute;

- implementare nell'EM di una figura professionale innovativa (Case Manager Disability) che arricchisca l'approccio multidisciplinare e interprofessionale e gestisca e coordini le attività di supporto al beneficiario e alla rete.

- favorire il potenziamento e lo sviluppo di forme di collaborazione tra ATS, ASUFC, Servizi per la disabilità adulta, CPI, COR e le agenzie formative del territorio sull'asse lavoro finalizzato a definire sia i percorsi formativi (con particolare attenzione a quelli connessi alle competenze digitali) che quelli per favorire e implementare i tirocini formativi e l'occupabilità delle persone con disabilità

Articolo 3

IMPEGNI DELLE PARTI

Per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi previsti dalla Linea di Investimento 1.2 "Percorsi di autonomia per persone con disabilità", le parti si impegnano a realizzare i compiti di seguito elencati.

L'AMBITO TERRITORIALE DEL FRIULI CENTRALE

1. Il Servizio Sociale dell'Ambito Territoriale del Friuli Centrale è l'Ente Capofila e responsabile per l'attuazione del programma del Progetto ed assume integralmente gli obblighi previsti dall'articolo 12 dell'Avviso 1/2022 e quelli derivanti dalla sottoscrizione della Convenzione di finanziamento con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e ne deve garantire l'avvio tempestivo e la realizzazione operativa, per non incorrere in ritardi attuativi e concluderlo nella forma, nei modi e nei tempi previsti, al fine di garantire il soddisfacente conseguimento, secondo le scadenze concordate con l'Unione europea
2. È assegnatario delle risorse e responsabile dell'utilizzo delle stesse e della loro rendicontazione
3. Assume il coordinamento e sovrintende a tutte le fasi e le attività del Progetto, garantendo la realizzazione operativa nonché il raggiungimento dei milestone e target riferiti all'investimento/sub investimento di competenza
4. Cura i procedimenti amministrativi e contabili connessi alla realizzazione del Progetto
5. Riveste il ruolo di stazione appaltante e di referente nei rapporti di co-progettazione di cui all'articolo 55 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e in ogni altra procedura di convenzionamento e affidamento a soggetti e/o operatori economici a vario titolo coinvolti nella realizzazione del Progetto

L'ASUFC e IL CAMPP

6. Attraverso i suoi operatori, beneficiano delle attività e degli interventi previsti dal Progetto e assicurano la massima collaborazione all'Ente Capofila relativamente ad ogni adempimento occorrente per la completa realizzazione del Progetto
7. Si impegnano a collaborare allo svolgimento delle attività progettuali con continuità, dando immediata comunicazione all'Ente Capofila di tutte le informazioni riguardanti lo stato di

avanzamento delle attività, nonché a collaborare al fine di consentirgli di adempiere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 12 dell'Avviso 1/2022 e quelli derivanti dalla sottoscrizione della Convenzione di finanziamento con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

8. Si adoperano per inviare al SSC Capofila ogni documentazione riguardante il Progetto da questo richiesta, nonché a promuovere tutte le iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e dei termini assunti con la sottoscrizione del presente Accordo

9. Si impegnano ad avvalersi di ogni strumento della vigente normativa in materia di semplificazione dell'attività amministrativa, nonché di snellimento ed accelerazione dei procedimenti di decisione, controllo ed esecuzione degli interventi

10. Si adoperano per rimuovere e superare ogni impedimento e/o ogni ostacolo procedurale relativo all'attuazione degli impegni assunti nel presente Accordo, in ogni fase e tempo e quale ne sia la causa, fino alla completa attuazione del Progetto

11. Ciascuna parte (Ente Capofila, ASUFC, CAMPP) si impegna, in esecuzione del presente accordo, a contribuire allo svolgimento delle attività di propria competenza con la massima cura e diligenza ed a tenere informata l'altra parte sulle attività effettuate.

12. Le parti sono direttamente responsabili della esatta realizzazione delle attività, ciascuna per quanto di propria competenza, ed in conformità con quanto previsto dal presente accordo, nel rispetto della tempistica concordata.

13. Le parti si obbligano ad eseguire le attività oggetto del presente accordo nel rispetto delle regole deontologiche ed etiche, secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente atto e nei documenti di cui in premessa, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di Gestione e Controllo del PNRR e dai relativi documenti di indirizzo e linee guida afferenti la realizzazione degli investimenti e riforme incluse nel Piano e delle indicazioni in merito all'ammissibilità delle spese del PNRR.

14. Le parti garantiscono di conservare e mettere a disposizione degli organismi nazionali e comunitari preposti ai controlli tutta la documentazione contabile di cui al Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 nei limiti temporali previsti, fatta salva in ogni caso la normativa nazionale sulle modalità e i tempi di conservazione di atti e documenti della PA.

Articolo 4

GOVERNANCE DEL PROGETTO

1. Al fine di garantire l'attuazione del Progetto è costituita un Tavolo Interistituzionale di regia composta dal Responsabile del Servizio sociale dell'ambito, dal Responsabile del Distretto Sanitario del Friuli Centrale, dal Responsabile dei Servizi delegati e dal Responsabile del CAMPP e loro delegati.

2. Al Tavolo interistituzionale di regia di cui al comma 1 sono attribuiti in particolare i seguenti compiti:

- a) condividere i contenuti progettuali e ad assicurare il presidio tecnico-amministrativo del Progetto;
- b) assicurare il raccordo e la piena collaborazione dei servizi partecipanti;
- c) monitorare lo stato di attuazione del Progetto e vigilare sulla piena, tempestiva e corretta realizzazione dello stesso;
- d) individuare le cause che ostacolano l'attuazione del Progetto ed elaborare soluzioni per il superamento di ogni problematica;
- e) informare l'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito FC e la dirigenza dell'ASUFC sullo stato di attuazione del Progetto.

3. Il tavolo Interistituzionale di regia tiene incontri periodici ai quali possono essere invitati i referenti dei vari servizi e/o operatori economici che a vario titolo saranno coinvolti nella realizzazione dei servizi e delle attività connessi alla realizzazione del Progetto.

Articolo 5

MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

1. L'Ente Capofila, secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, deve registrare i dati di avanzamento nel sistema informativo, caricando la documentazione inerente il conseguimento dei milestone e target e conservando la documentazione specifica relativa a ciascuna procedura di affidamento e a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento, al fine di consentire l'espletamento delle verifiche previste dal Sistema di Gestione e Controllo del PNRR e dai relativi documenti di indirizzo e linee guida afferenti la realizzazione degli investimenti e riforme incluse nel Piano.

2. L'Ente Capofila pertanto, dovrà inoltrare al Servizio centrale del PNRR almeno bimestralmente, tramite il sistema informativo, la rendicontazione delle spese che hanno superato con esito positivo i controlli di gestione amministrativa ordinaria sul 100% delle spese unitamente alle check list di controllo definite dal Sistema di Gestione e Controllo del PNRR e dai relativi documenti di indirizzo e linee guida afferenti la realizzazione degli investimenti e riforme incluse nel Piano.

Articolo 6

ONERI FINANZIARI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Le attività oggetto del presente accordo verranno realizzate con le reciproche risorse interne delle parti contraenti, dotate di conoscenze e competenze specifiche nel settore di riferimento.

2. Le movimentazioni finanziarie relative all'effettivo svolgimento delle attività progettuali si configurano solo come ristoro delle eventuali spese effettivamente sostenute per le attività svolte.

3. L'amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, successivamente alla sottoscrizione del presente accordo, su richiesta dell'Amministrazione attuatrice, rende disponibile a quest'ultima una quota di anticipazione, pari di norma al 10% dell'importo della spesa dell'investimento in oggetto.
4. Le successive quote di disponibilità finanziarie (fino al raggiungimento del 90% dell'importo della spesa dell'intervento) fermo restando le tempistiche indicate nel cronoprogramma di spesa dell'Investimento, sono assegnate all'Ente Capofila della linea di intervento PNRR nei limiti delle disponibilità di cassa del Programma ed in ragione delle rendicontazioni presentate dalla stessa.
5. Le parti, durante l'esecuzione del presente accordo, si impegnano all'osservanza delle normative vigenti in materia fiscale e, in particolare, dichiarano che le prestazioni per la realizzazione delle attività oggetto del presente accordo non sono rese nell'esercizio dell'attività d'impresa e che, pertanto, non rientrano nell'ambito di applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 recante "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto".
6. L'eventuale riduzione del sostegno finanziario previsto nell'accordo di finanziamento tra Commissione e Stato membro comporta la proporzionale riduzione delle risorse relative ai progetti che non hanno raggiunto i target di spesa secondo i cronoprogrammi dichiarati e approvati ovvero milestone e target correlati.

Articolo 7

RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente accordo o comunque in relazione ad esso in conformità alle disposizioni di legge, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'accordo, per la durata dell'accordo stesso.
2. Le parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, durante l'esecuzione del presente accordo. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.
3. Il trattamento di dati personali per il perseguimento delle finalità del presente accordo di collaborazione è effettuato dall'Ente Capofila in conformità ai principi di liceità, proporzionalità, necessità e indispensabilità del trattamento, ai sensi della vigente normativa, nonché in base alle disposizioni organizzative interne delle medesime Amministrazioni.

4. Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali si precisa che il titolare del trattamento dei dati personali, è Il Comune di Udine, legalmente rappresentato dal Sindaco, domiciliato per la carica in Udine, Via Lionello n. 1

5. Le parti si impegnano a concordare, tramite scambio di note formali, le eventuali modalità di pubblicizzazione o comunicazione esterna, del presente Accordo.

Art. 8

RIDUZIONE O REVOCA DEI CONTRIBUTI

Nel caso in cui l'Ente Capofila non raggiunga i milestone e target finali previsti dal PNRR per l'attuazione degli interventi ad essa affidati, l'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR revoca i contributi previsti per il loro finanziamento riassegnando le pertinenti risorse con le modalità previste dalla legislazione vigente.

Articolo 9

COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni fra le parti devono essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto all'indirizzo di posta elettronica, qui di seguito precisato: pnrr.friulicentrale@comune.udine.it;

Articolo 10

DURATA E PROROGA

1. Il presente Accordo decorre dalla sua sottoscrizione e termina contestualmente al completamento di tutti gli adempimenti amministrativi e di tutte le operazioni richiesti per la chiusura del Progetto.

2. La data di termine delle operazioni di cui al comma 1 è comunicata a mezzo PEC dall'Ente Capofila a tutti i servizi partner.

Articolo 11

CONTROVERSIE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del presente accordo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale.

Articolo 12

NORME APPLICABILI

1. Il presente atto risulta regolato dagli articoli sopra descritti, dalle vigenti norme in materia di accordi tra pubbliche amministrazioni, nonché dai principi generali del Codice Civile.
2. Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis, della Legge n. 241/1990.

Articolo 13

DISPOSIZIONI FINALI

1. Le parti convengono che il presente accordo è il risultato di una negoziazione volta al perseguimento di un interesse comune e di una specifica condivisione tra le stesse con riferimento ad ogni singola clausola.
2. Il presente atto risulta regolato dagli articoli sopra descritti, dalle vigenti norme in materia di accordi tra pubbliche amministrazioni, nonché dai principi generali del Codice Civile.
3. È sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis, della Legge n. 241/1990.
4. Il presente Accordo sarà registrato solo in caso d'uso e le relative spese saranno a carico della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto